

REGOLAMENTO (CE) N. 2374/96 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1996

relativo alle domande di finanziamento degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori del settore della pesca per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei loro prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2636/95 della Commissione, del 13 novembre 1995, che stabilisce le condizioni per la concessione del riconoscimento specifico e degli aiuti finanziari alle organizzazioni di produttori del settore della pesca per il miglioramento della qualità dei loro prodotti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

1. Le domande di finanziamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2636/95 devono essere conformi alle tabelle riportate negli allegati.

2. Le informazioni concernenti i recuperi devono essere presentate al più presto ogniqualvolta sia stato effettuato un recupero, conformemente al formulario riportato nell'allegato III.

considerando che le domande di finanziamento degli aiuti concessi dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 2636/95 devono contenere determinati dati per accertare la conformità delle spese con le disposizioni del regolamento citato;

Articolo 2

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun beneficiario e per un periodo di tre anni dal versamento dell'ultimo finanziamento, tutti i documenti giustificativi o la copia certificata conforme in loro possesso, in base ai quali sono stati concessi gli aiuti previsti all'articolo 7 ter del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio⁽²⁾.

considerando che, per consentire un controllo efficace, gli Stati membri devono tenere i documenti giustificativi a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni dal versamento dell'ultimo finanziamento;

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione permanente per le strutture della pesca,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 271 del 14. 11. 1995, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.